

Giovani Stranieri a scuola

Curtarolo, 25 maggio 2012

Marco Ferrero, avvocato ASGI, prof. a contratto di diritto dell'immigrazione Università Ca' Foscari Venezia)

(Slides a cura della dott.ssa Marianna Pavan)



- I minori stranieri, sono titolari di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia e resa esecutiva con legge n. 176/91.
- All'art. 3 la Convenzione stabilisce che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto in conto
 - come considerazione preminente il superiore interesse del minore (**principio del “superiore interesse del minore”**)
 - e che i principi da essa sanciti devono essere applicati a tutti i minori senza discriminazioni (**principio di “non discriminazione”**).



L'OBBLIGO SCOLASTICO



- Tutti i minori stranieri, anche se privi di permesso di soggiorno, hanno il diritto di essere iscritti a scuola.
 - L'iscrizione dei minori stranieri avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani, e può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno.
- I minori soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti, a cura dei genitori o di chi ne esercita la tutela, alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto di una serie di elementi:
 - ordinamento degli studi del Paese di provenienza;
 - accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
 - corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza;
 - titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

Decreto n. 139 del 22 agosto 2007,

art. 1 (Adempimento dell'obbligo di istruzione)

- 1. **L'istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni** e si realizza secondo le disposizioni indicate all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, in prima attuazione, per gli anni scolastici 2007/08 e 2008/09 anche con riferimento ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del richiamato articolo.





- 2. L'adempimento dell'obbligo di istruzione è finalizzato al **conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età**, con il conseguimento dei quali si assolve il diritto/dovere di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.
- 3. **L'obbligo** di istruzione di cui al presente articolo **decorre a partire dall'anno scolastico 2007/2008** per coloro che hanno conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo nell'anno scolastico 2006/2007.



D.M. n. 9 del 27 gennaio 2011, art. 1

1. L'allegato modello di certificazione*, che costituisce parte integrante del presente decreto, è adottato a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, in attesa della completa messa a regime del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo n.226/05 e successive modificazioni.
2. La certificazione dei livelli di competenza raggiunti, nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, è rilasciata a richiesta dello studente interessato. Per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età è rilasciata d'ufficio.

* tale certificazione a pag. 31 riporta la frase: *"nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, della durata di 10 anni"*.



3. I consigli di classe, al termine delle operazioni di scrutinio finale, **per ogni studente che ha assolto l'obbligo di istruzione della durata di 10 anni**, compilano una scheda, secondo quanto riportato nella seconda pagina del modello di certificato di cui al comma 1.

Le schede riportano l'attribuzione dei livelli raggiunti, da individuare in coerenza con la valutazione finale degli apprendimenti che, per quanto riguarda il sistema scolastico, è espressa in decimi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.122 del 22 giugno 2009, articoli 4, 5 e 8.

4. Le schede di cui al comma 3 sono conservate agli atti dell'istituzione scolastica

Sanzionabilità penale dell'obbligo scolastico

Cass. Pen Sez I , 10 luglio 2007 n. 37400:

In tema di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori, integrano “**giusti motivi**” di **esclusione della punibilità** tutte quelle circostanze che rendono oggettivamente inattuabile l'adempimento dell'obbligo di istruzione quali:

- la mancanza assoluta di scuole o di insegnanti;
- lo stato di salute dell'alunno;
- la disagiata distanza tra scuola e abitazione, se mancano mezzi di trasporto e le condizioni economiche dell'obligato non consentono l'utilizzo di mezzi privati;
- il rifiuto volontario, categorico assoluto del minore, non superabile con l'intervento dei genitori e dei servizi sociali.



Con l'espressione “obbligo di istruzione elementare” si comprendono **anche le scuole medie inferiori**, in seguito alle modifiche di legge sull'obbligo scolastico, infatti:




Corte di Cassazione con la sentenza n. 35396, del 21 maggio 2008: “ integra illecito penale l'inosservanza non solamente dell'obbligo dell'istruzione elementare ma anche dell'obbligo relativo all'istruzione sino al conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo grado ovvero sino al quindicesimo anno di età”


- seppure infatti l'art. 731 c.p. si limiti a contemplare direttamente la sola inosservanza dell'obbligo di istruzione elementare, la sanzione relativa all'obbligo di istruzione secondaria deriva dal combinato disposto degli artt. 731 e dell'art. 8 della legge n. 1859 del 1962, rimandando la seconda norma, istitutiva del relativo obbligo di frequenza, alla prima per quanto concernente le sanzioni applicabili.

Cassazione - Sezione terza - sentenza 22 ottobre - 27 novembre 2008, n. 44168

- Prima: Art. 731 ha contenuto sanzionatorio dell'obbligo (R.D. n. 577 del 1928 per la sola scuola elementare, esteso prima alla scuola media e poi ai primi due anni della scuola superiore (art. 8 legge n. 1859 del 1962 e 2 della legge n. 53 del 2003);
- Oggi: Art. 731 prevede una specifica condotta costituita dall'inosservanza, dell'obbligo specifico dell'istruzione elementare (cfr. Cass. sez. III nn. 8665 e 41605 del 2007)
- a seguito dell'entrata in vigore art. 34 Cost. che ha fissato in 8 anni l'obbligo scolastico ossia fino alla scuola media, è intervenuto il legislatore con l'articolo 8 della legge n. 1859 del 1962 integrando il precetto originario dell'articolo 731
- La legge delega n. 53 del 2003 che ha esteso l'obbligo all'istruzione e formazione oltre la scuola media inferiore, non ha richiamato per l'inosservanza dell'obbligo la sanzione di cui all'articolo 731
- L'estensione sarebbe un'interpretazione analogica in mala partem, vietata dal diritto penale



- 
- Per quanto riguarda la possibilità di adempiere al nuovo obbligo scolastico portato al sedicesimo anno di età, la **Corte Costituzionale con la sentenza del 24 novembre 2010, n. 334**, ha stabilito che:



non è possibile adempiere all'obbligo-dovere di istruzione fino al sedicesimo anno di età, sostituendo l'ultimo anno di obbligo di istruzione con un apprendistato qualificante:

“si può accedere all'apprendistato qualificante soltanto dopo il compimento del sedicesimo anno di età e cioè dopo aver assolto l'obbligo di istruzione”.



I PERMESSI DI SOGGIORNO



D. Lgs 286/98

- Ai sensi dell'**art. 9 comma 2** è prevista **l'iscrizione del figlio minore convivente nel permesso di soggiorno del genitore**. Tale richiesta va fatta al momento dell'istanza di rilascio di permesso di soggiorno
- Ai sensi dell'**art. 31** il minore:
 - E' iscritto nel permesso di soggiorno (compreso il pds CE per lungo soggiornanti) del genitore con la condizione giuridica più favorevole. Ciò **fino al quattordicesimo anno di età**.
 - Al compimento dei 14 anni al minore viene rilasciato un pds per motivi familiari valido fino ai 18 anni.



■ Ai sensi dell' **art. 32:**

1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23.


N.B. Ai sensi dell'**art. 10 comma 2:**

(...) i minori richiedenti asilo o i minori figli di richiedenti asilo sono soggetti all'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico.

Inespellibilità minore

- Ai sensi dell' **art. 19 comma 2**:

Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, **nei confronti degli stranieri minori di anni diciotto**, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;



Infatti è indubbio il diritto del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia e, secondo l'art. 9 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, *“gli Stati vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che... si ritenga questa separazione necessaria nell'interesse del fanciullo”*.

- Il minore privo dell'assistenza dei genitori ha diritto a permesso per “affidamento” o “integrazione del minore”.

Cassazione - sentenza n. 5856/2010 della I sezione civile

Gli stranieri irregolari, con figli minori, non possono chiedere di restare nel nostro Paese sostenendo che la loro espulsione provocherebbe un trauma "affettivo" e un calo nel rendimento scolastico dei figli.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso di un immigrato irregolare, con moglie in possesso di permesso di soggiorno e due figli minori. I giudici gli hanno replicato che agli immigrati irregolari è consentito di rimanere in territorio italiano, per un periodo di tempo determinato, solo in nome di *"gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore se determinati da una situazione d'emergenza"*, (ai sensi dell'art. 31 d. lgs. 286/98).

Queste situazioni d'emergenza, però, non sono quelle che hanno una *"tendenziale stabilità"* come la frequenza della scuola da parte dei minori e il normale processo educativo formativo che, a parere dei giudici, sono situazioni di *"essenziale normalità"*.



Con questa pronuncia, i giudici criticano esprimono un orientamento contrario a una decisione precedente, n. 823 del 19 gennaio 2010, I sezione civile, della stessa Cassazione che al contrario aveva dato il via libera alla permanenza di un immigrato irregolare con figli minori; quella sentenza, dice ora la Cassazione, è *"riduttiva in quanto orientata alla sola salvaguardia delle esigenze del minore"*, mentre non tiene in considerazione *"l'inquadramento sistematico nel complessivo impianto normativo"* della legge sull'immigrazione.

Nella sentenza di gennaio, il genitore straniero si è visto concedere il prolungamento per ulteriori due anni della sua permanenza in Italia perché, a giudizio dei giudici: *"non può ragionevolmente dubitarsi che per un minore specie se in tenerissima età, subire l'allontanamento di un genitore, con conseguente impossibilità di avere rapporti con lui e di poterlo anche soltanto vedere, costituisca un sicuro danno che può porre in serio pericolo uno sviluppo psicofisico, armonico e compiuto"*.



D. P. R. n. 179 del 14 settembre 2011 , L'accordo di integrazione tra lo straniero e lo stato

- Lo straniero di età superiore ai 16 anni, che fa ingresso per la prima volta in Italia dopo l'entrata in vigore del regolamento (10.3.2012) e presenta istanza di rilascio di un permesso di soggiorno, ai sensi dell'art 5 T. U. Immigrazione, di durata non inferiore a un anno, **dovrà concludere con lo Stato italiano un contratto**, col quale si impegna a raggiungere entro 2 anni un determinato livello di integrazione sociale e culturale (conoscenza lingua italiana livello A2, conoscenza della vita civile in Italia,..) valutato e misurato in un sistema a punti o crediti.
- Inoltre deve garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione dei figli minori.



- Per lo Stato, l'accordo e' stipulato dal prefetto o da un suo delegato.
- L'accordo, qualora abbia come parte un minore di età compresa tra i sedici e i diciotto anni, e' sottoscritto anche dai genitori o dai soggetti esercenti la potestà genitoriale regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale.
- All'atto della sottoscrizione dell'accordo, sono assegnati allo straniero sedici crediti corrispondenti al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed al livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia, secondo quanto previsto ai punti 1 e 2 dell'allegato B.



- La **“soglia di adempimento”**, che deve necessariamente raggiungersi per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, **e' fissata in 30 crediti**. Gli allegati B e C al regolamento contengono un elenco delle attività che comportano rispettivamente attribuzione e decurtazione di crediti:
 - qualora il numero di crediti raggiunti allo scadere dei 2 anni sia pari o superiore a 30, e siano stati conseguiti il livello A2 della conoscenza della lingua italiana parlata e il livello di sufficienza della conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia, l'accordo si estingue per adempimento e viene rilasciato il relativo attestato;
 - qualora il numero di crediti raggiunti sia superiore a 0 ma inferiore 30, oppure non siano stati conseguiti i livelli richiesti di conoscenza della lingua italiana parlata, della cultura civica e della vita civile in Italia, l'accordo e' prorogato per 1 anno, durante il quale lo straniero ha la possibilità di “rimediare” guadagnandosi i crediti mancanti;
 - qualora il numero dei crediti finali sia pari o inferiore a zero, determina la revoca del permesso di soggiorno o il rifiuto del suo rinnovo e l'espulsione dello straniero dal territorio nazionale, previa comunicazione, con modalità informatiche, dello sportello unico alla questura.



Qualora ricorra uno dei casi di divieto di espulsione dello straniero previsti dal testo unico, della risoluzione dell'accordo per inadempimento ai sensi del comma 5, lettera c), tiene conto l'autorità' competente per l'adozione dei provvedimenti discrezionali di cui al testo unico.

Infatti:

- L'accordo di integrazione tradotto all'articolo 4-bis del testo unico sull'immigrazione nel prevedere la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione come sanzione per la perdita dei crediti in caso di inadempimento dell'Accordo da parte dello straniero **esclude che: la medesima sanzione possa essere applicata nei confronti dello** straniero titolare di permesso di soggiorno:
 - per asilo/ richiesta di asilo,
 - per protezione sussidiaria,
 - per motivi umanitari,
 - per motivi familiari,
 - di permesso di soggiorno GE per soggiornanti di lungo periodo,
 - di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea,
 - di altro permesso di soggiorno in capo allo straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

Non si potrà nell'ipotesi di inadempimento dell'Accordo, in applicazione della norma primaria, disporre la revoca o il diniego al rinnovo del permesso con le conseguenti



■ **La stipula dell'accordo e' esclusa per le seguenti categorie di stranieri:**

- lavoratori stagionali;
- minori di 16 anni;
- affetti da patologie o da disabilità tali da limitare gravemente l'autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale;
- minori non accompagnati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela (per essi l'accordo e' infatti sostituito dal completamento del progetto di integrazione sociale e civile di cui all'articolo 32, comma 1-bis, del testo unico);
- vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento (per essi l'accordo e' sostituito dal completamento del programma di assistenza ed integrazione sociale di cui all'articolo 18 del testo unico).



- Un mese prima dello scadere dei due anni la Prefettura invita il cittadino straniero a presentare la documentazione necessaria per verificare il raggiungimento dei 30 crediti richiesti.

- **L'accordo, anche se sottoscritto, non verrà sottoposto a verifica nei seguenti casi in cui la legge non prevede l'espulsione:**
 - stranieri familiari di cittadini italiani o della comunità europea;
 - stranieri richiedenti permesso per asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari;
 - stranieri richiedenti permesso di soggiorno per motivi familiari;
 - stranieri titolari di permesso di soggiorno a tempo indeterminato.

Alcune modalità per acquisire punti (modello B)

Percorsi di istruzione per adulti, corsi riconoscibili istruzione secondaria superiore o di istruzione e formazione professionale (nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione di cui alla legge n. 53/2003)

- | | |
|--|----|
| ■ - Frequenza con profitto di un corso di durata pari ad almeno 80 ore; | 4 |
| ■ - Frequenza con profitto di un corso di durata pari ad almeno 120 ore; | 5 |
| ■ - Frequenza con profitto di un corso di durata pari ad almeno 250 ore; | 10 |
| ■ - Frequenza con profitto di un corso di durata pari ad almeno 500 ore; | 20 |
| ■ - Frequenza con profitto di un anno scolastico | 30 |

N.B. (*) I crediti relativi alla presente voce non sono cumulabili tra loro

(**) I crediti di cui alla presente voce sono dimezzati qualora, a conclusione del percorso o del corso, allo straniero siano riconosciuti, ai sensi della successiva voce n. 6, i crediti relativi al conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o di qualifica professionale



- **4. Percorsi degli istituti tecnici superiori o di istruzione e formazione tecnica superiore** (nell'ambito del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della legge n. 144/1999)
- - Frequenza con profitto di un semestre **15**
(per ciascun semestre)

N. B. I crediti di cui alla presente voce sono dimezzati qualora, a conclusione del percorso, allo straniero siano riconosciuti, ai sensi della successiva voce n. 6, i crediti relativi al conseguimento del diploma di tecnico superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore

6. Conseguimento di titoli di studio aventi valore legale in Italia (al termine dei corsi o percorsi di cui alle precedenti voci 3, 4 e 5):

- Diploma di qualifica professionale; 35
- Diploma di istruzione secondaria superiore; 36
- Diploma di tecnico superiore o certificato di specializzazione tecnica superiore; 37
- Diploma di laurea o titolo accademico equiparato; 46
- Diploma di laurea magistrale o titolo accademico equiparato; 48
- Diploma di specializzazione o titolo accademico equiparato; 50
- Titolo di dottore di ricerca o titolo accademico equiparato. 64





- E' chiaro quindi che il giovane che ha fatto ingresso in Italia dopo il 10 marzo 2012, al momento del raggiungimento della qualifica professionale/ diploma di istruzione superiore, avrà acquisito abbastanza punti per l'adempimento dell'accordo di integrazione, senza bisogno di ulteriori corsi paralleli.



RESPONSABILITA' DEGLI INSEGNANTI



- **L'amministrazione scolastica è responsabile** in via diretta dei danni che il minore cagioni a terzi o a sé medesimo **nel tempo in cui è sottoposto alla vigilanza del personale dipendente**, salvo che non provi che non è stato possibile impedire il fatto (cfr. Cass. 4.3.1977 n. 894; Cass. 10.2.1981, n. 826; Cass. 1.8.1995 n. 8390).
- L'onere probatorio del danneggiato, sia esso un terzo o il minore medesimo, si esaurisce nella dimostrazione che il fatto si è verificato nel tempo, in cui il minore è rimasto affidato alla scuola, bastando questo a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, mentre **spetta all'amministrazione scolastica la prova liberatoria**, che consiste nella dimostrazione che è stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea ad impedire il fatto e, cioè, quel grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere (cfr. Cass. 22.1.1990, n. 318, Cass. civ. 26.6.98 n. 6331).



- “L'affidamento di un minore, effettuato dai genitori ad un istituto scolastico, comporta per l'istituto, o per chi agisce su suo incarico - come la persona alla quale l'istituto ha assegnato il compito di provvedere al trasporto del minore dalla sua abitazione al luogo o ai luoghi dove si svolge l'attività di istruzione e viceversa - , il dovere di vigilare il minore, controllando, con la dovuta diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo fisico-psichico del minore medesimo, che questi non venga a trovarsi in situazioni di pericolo con possibilità di pregiudizio per la sua incolumità. Dovere di vigilanza, dell'istituto o di un suo incaricato che ha in affidamento il minore, che si estende nel tempo dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento al momento in cui il minore è riconsegnato ai genitori ed è lasciato in luogo dove, secondo normalità, non sussistono situazioni di pericolo finché il minore rientri nell'ambito della sorveglianza dei genitori. E poiché il dovere di vigilanza, cui l'Istituto è tenuto direttamente o a mezzo di un incaricato, ha lo scopo di evitare che il minore si trovi in situazioni di pericolo con possibilità di pregiudizio per la sua incolumità, esso sussiste, e deve essere esercitato con diligenza ed attenzione, per tutto quel pericolo, dal momento iniziale dell'affidamento al momento, precisato sopra, in cui l'affidamento finisce: perché la vigilanza, diligente ed attenta, del minore (in relazione alla sua età ed al suo sviluppo fisico-psichico) da parte dell'istituto, o di un suo incaricato, deve proseguire finché ad essa si sostituisca la vigilanza, effettiva o potenziale, senza pericoli per il minore, dei genitori”
(Cass. civ. sez. III. 5.9.86 n. 5424)

L'uscita da scuola dei minori

- **Gli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria** devono essere riconsegnati ai genitori o ad adulti delegati. Nel CCNL 2006-2009 vigente: non c'è accenno ad eventuali mansioni di "identificazione" a cui siano tenuti i docenti. Al comma 5 dell'art. 29 troviamo l'obbligo di "assistere all'uscita degli alunni medesimi", quindi di accompagnarli all'uscita; ne deriva che il dovere di "riconsegnare" gli alunni ai genitori o ad adulti con delega.
- **Nella scuola secondaria di primo e secondo grado** gli alunni possono uscire autonomamente previo consenso informato.

N.B.

Il consenso informato però non vale in caso di uscita anticipata individuale o collettiva, in questi casi dev'essere un adulto a prelevare il minore.



- Il limite della responsabilità dipende dalla dimensione temporale dell'obbligo. Copiosa giurisprudenza afferma che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5.9.1986 n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28.7.1972 n. 2590; Cass. 7.6.1977, n. 2342).

Precisando che che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4.3.1977, n. 894).

Il dovere di vigilanza è inversamente proporzionale all'età dei minori, nel senso che il medesimo diminuisce al crescere dell'età dei minori.

- ***“(...)Gli insegnanti non sono responsabili, non estendendosi l’obbligo di vigilanza, da parte degli insegnanti agli spazi esterni della scuola, dopo l’uscita degli allievi”.***

Corte di Cassazione, Sentenza n. 17215/2010.

Accompagnamento scolastico

Contrasto tra Cassazione civile e penale.

- La prima sostiene la responsabilità dell'addetto nell'esercizio del servizio di accompagnamento di studenti minorenni a mezzo "scuolabus", gestito dal Comune o altri Enti o società, non solo durante il trasporto, ma anche nel caso in cui i genitori o i soggetti delegati non siano presenti questi non abbia cura di adottare tutte le necessarie cautele suggerite dall'ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo (es. attraversamento della strada).

Cass. civ. 3/3/2004, n. 4359, in Giust. civ. 2005,475, con nota di SCARANO Servizio di accompagnamento di studenti minorenni a mezzo di "scuolabus" e responsabilità civile.; Cass. civ. 19 febbraio 2002 n. 2380.; Cass. civ. 30 dicembre 1997 n. 13125 .

- Al contrario la Cassazione penale ha limitato la responsabilità dell'autista e dell'assistente in materia di trasporto di bambini con il cd. scuolabus alla sola fase del trasporto, ivi comprese quelle preparatorie ed accessorie di salita e discesa dal veicolo, ma non anche per quelle situazioni di pericolo che si determinino nelle fasi successive al trasporto, e quindi nell'attraversamento della strada da parte del minore dopo che egli sia disceso dallo scuolabus.

Cass. pen. 22 aprile 1988-13 settembre 1988 n. 9212